



VASCO VANZINI

PREVENZIONE INCENDI REGOLE TECNICHE VERTICALI ATTIVITÀ DI INTRATTENIMENTO E DI SPETTACOLO A CARATTERE PUBBLICO

GUIDA RAGIONATA E COMMENTATA ALLA V.15
«ATTIVITÀ DI INTRATTENIMENTO E DI SPETTACOLO
A CARATTERE PUBBLICO»



Clicca e richiedi di essere contattato
per **informazioni e promozioni**

 **WEBAPP INCLUSA**
CON AGGIORNAMENTO AUTOMATICO



Vasco Vanzini

PREVENZIONE INCENDI / RTV ATTIVITÀ DI INTRATTENIMENTO E DI SPETTACOLO A CARATTERE PUBBLICO

GUIDA RAGIONATA E COMMENTATA

ALLA V.15 «ATTIVITÀ DI INTRATTENIMENTO E DI SPETTACOLO A CARATTERE PUBBLICO»

Ed. I (07-2023)

ISBN 13 978-88-277-0417-2

EAN 9 788827 704172

Collana **COME FARE PER** (110)

I contenuti sono espressione dell'esperienza dell'Autore ed hanno l'intento soltanto di supportare il progettista nell'applicazione del Codice di prevenzione incendi e delle RTV trattate. Rimane, pertanto, a carico del progettista la selezione della soluzione progettuali da adottare. Si declina ogni responsabilità dall'uso dei contenuti esposti; il lettore utilizza il contenuto del testo ritenendo indenne l'Editore e gli Autori da qualsiasi pretesa risarcitoria.



**Licenza d'uso da leggere attentamente
prima di attivare la WebApp o il Software incluso**

Usa un QR Code Reader
oppure collegati al link <https://grafill.it/licenza>

Per assistenza tecnica sui prodotti Grafill aprire un ticket su <https://www.supporto.grafill.it>

L'assistenza è gratuita per 365 giorni dall'acquisto ed è limitata all'installazione e all'avvio del prodotto, a condizione che la configurazione hardware dell'utente rispetti i requisiti richiesti.

© **GRAFILL S.r.l.** Via Principe di Palagonia, 87/91 - 90145 Palermo

Telefono 091/6823069 - Fax 091/6823313 - Internet <http://www.grafill.it> - E-Mail grafill@grafill.it

**CONTATTI
IMMEDIATI**



Pronto GRAFILL
Tel. 091 6823069



Chiamami
chiamami.grafill.it



Whatsapp
grafill.it/whatsapp



Messenger
grafill.it/messenger



Telegram
grafill.it/telegram

Edizione destinata in via prioritaria ad essere ceduta nell'ambito di rapporti associativi.

Tutti i diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica e di riproduzione sono riservati. Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta in alcuna forma, compresi i microfilm e le copie fotostatiche, né memorizzata tramite alcun mezzo, senza il permesso scritto dell'Editore. Ogni riproduzione non autorizzata sarà perseguita a norma di legge. Nomi e marchi citati sono generalmente depositati o registrati dalle rispettive case produttrici.



**PRONTO
GRAFILL**

**CLICCA per maggiori informazioni
... e per te uno SCONTO SPECIALE**

SOMMARIO

INTRODUZIONE	p.	5
INQUADRAMENTO NORMATIVO	"	7
1. Il D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139	"	7
2. Il D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151	"	8
3. Il progetto Codice di Prevenzione Incendi (D.M. 3 agosto 2015)	"	8
4. I limiti del metodo prescrittivo	"	9
5. Dal metodo prescrittivo al metodo prestazionale.....	"	10
6. La struttura del Codice	"	11
7. Le Regole tecniche verticali (RTV)	"	12
8. La fine del doppio binario (D.M. 12 aprile 2019).....	"	13
9. Il nuovo allegato tecnico al Codice (D.M. 18 ottobre 2019).....	"	13
10. Il decreto di allineamento delle Regole tecniche verticali (D.M. 14 febbraio 2020) al Codice di Prevenzione Incendi e le Regole tecniche verticali successive	"	14
11. Il Codice 3.0. (D.M. 24 novembre 2021)	"	16
12. Il D.M. 14 ottobre 2022.....	"	16
13. Il D.M. 3 settembre 2021 "decreto Minicodice"	"	16
14. La Regola tecnica verticale V.15 "Attività di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico".....	"	18
15. La Guida commentata all'applicazione delle Regole tecniche verticali "Attività di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico"	"	21
GLOSSARIO TERMINI E DEFINIZIONI	"	22
V.15. ATTIVITÀ DI INTRATTENIMENTO E DI SPETTACOLO A CARATTERE PUBBLICO - GUIDA E COMMENTARIO	"	32
V.15.1. Campo di applicazione.....	"	32
V.15.2. Definizioni	"	33
V.15.3. Classificazioni	"	35

V.15.4. Valutazione del rischio di incendio	p.	37
V.15.5. Strategia antincendio	"	42
V.15.5.1. Reazione al fuoco	"	43
V.15.5.2. Resistenza al fuoco	"	48
V.15.5.3. Compartimentazione	"	51
V.15.5.4. Esodo	"	57
V.15.5.5. Gestione della sicurezza antincendio	"	72
V.15.5.6. Controllo dell'incendio	"	76
V.15.5.7. Rivelazione ed allarme	"	78
V.15.5.8. Controllo di fumi e calore	"	81
S.9. Operatività antincendio	"	84
V.15.5.9. Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio	"	86
V.15.5.10. Altre indicazioni	"	88
CONTENUTI E ATTIVAZIONE DELLA WEBAPP	"	89
Contenuti della WebApp	"	89
Requisiti hardware e software	"	90
Attivazione della WebApp	"	90

INTRODUZIONE

Il Codice di Prevenzione Incendi rappresenta un piano ambizioso, un'idea potente: l'elaborazione di uno strumento unico, che contenga, organicamente, tutte le norme di prevenzione incendi esistenti, in grado oltre che di confrontarsi con l'Europa, i nuovi concetti e gli standard di sicurezza internazionali richiesti, anche di aggiornarsi dinamicamente alle moderne tecnologie e ai nuovi prodotti, nonché all'evoluzione della visione «politica» della sicurezza, concetto mutevole, legato alla cronaca, agli accadimenti, all'opinione pubblica, ai *media*, e alle occorrenze del Paese reale.

L'architettura del Codice ha previsto il successivo innesto, nella Regola tecnica orizzontale (RTO) compiutamente descritta nella Sezione S del D.M. 3 agosto 2015, delle Regole tecniche verticali (RTV), complementari o sostitutive della RTO, riguardanti attività civili, già regolamentate da norme tecniche prescrittive tradizionali di prevenzione incendi, fino a rendere il Codice, nei prossimi anni, lo standard normativo nazionale unico, nel campo della prevenzione incendi.

Se il 2019 ha visto la fine del doppio binario per le attività non dotate di regole tecniche tradizionali di prevenzione incendi di carattere prescrittivo, e la contestuale affermazione della Regola tecnica orizzontale, il 2020 è stato l'anno delle Regole tecniche verticali, con l'emanazione del decreto di allineamento delle stesse al Codice, il D.M. 14 febbraio 2020, comprendente la V.4 uffici, la V.5 alberghi, la V.7 scuole e la V.8 attività commerciali, il cui linguaggio è stato adeguato al D.M. 18 ottobre 2019, il decreto di riscrittura della Regola tecnica orizzontale, e della profonda revisione della V.6 autorimesse attuata con il D.M. 15 maggio 2020, che ha decretato la fine del doppio binario, a partire dal 19 novembre 2020, anche per queste attività, della pubblicazione della V.9 asili nido con il D.M. 6 aprile 2020, e della V.10, relativa agli edifici pregevoli per arte e storia (musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi), con il D.M. 10 luglio 2020.

Il 2021 ha visto l'emanazione della V.11 per le strutture sanitarie, le RSA e gli ambulatori con il D.M. 29 marzo 2021, della V.12 relativa agli edifici sottoposti a tutela e aperti al pubblico, contenenti attività comprese nell'allegato I (*Elenco delle attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi*) al D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, ad esclusione di musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi (per le quali si applica la V.10), con il D.M. 14 ottobre 2021, e la seconda revisione, questa di perfezionamento, del Codice, riguardante le sezioni G, S e V, con il D.M. 24 novembre 2021.

Il 2021 però, è stato soprattutto l'anno del superamento del D.M. 10 marzo 1998, con

l'emanazione dei tre importanti decreti, di carattere orizzontale, relativi alla sicurezza antincendio dei luoghi di lavoro:

- il D.M. 1 settembre 2021 (c.d. "decreto Controlli");
- il D.M. 2 settembre 2021 (c.d. "decreto GSA");
- il D.M. 3 settembre 2021 (c.d. "decreto *Minicodice*").

L'anno 2022 ha visto, sostanzialmente, il completamento del progetto Codice di prevenzione incendi, con la pubblicazione delle Regole tecniche verticali V.13 per le chiusure d'ambito degli edifici civili con il D.M. 30 marzo 2022, della V.14 per gli edifici di civile abitazione con il D.M. 19 maggio 2022, e della V.15 per le attività di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico con il D.M. 22 novembre 2022.

Attualmente è in corso un cambiamento epocale nella elaborazione delle norme di prevenzione incendi, che rappresenta il passaggio dal metodo prescrittivo a quello prestazionale. A partire dal 3 agosto 2015, si è infatti assistito al susseguirsi di una grande quantità di provvedimenti normativi che possono certamente disorientare il progettista.

Scopo della presente opera, è pertanto quello di costituire una guida rapida, ma efficace, alla progettazione antincendio mediante l'utilizzo delle Regole tecniche verticali integrate nel Codice di prevenzione incendi, oltre a essere d'orientamento nell'applicazione del complesso combinato disposto normativo.

Per fare questo, è però necessario partire da là ove tale percorso è cominciato.

L'Autore

INQUADRAMENTO NORMATIVO

1. Il D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139

Il D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139¹, recante «*Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229*», coordinato con le modifiche introdotte dal D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 97² e dal D.Lgs. 6 ottobre 2018, n. 127³, è il provvedimento legislativo che attribuisce alla prevenzione incendi, funzione di preminente interesse pubblico diretta a conseguire, secondo criteri applicativi uniformi su tutto il territorio nazionale, gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell'ambiente, la competenza esclusiva al Ministero dell'interno, che la esercita attraverso le attività del Dipartimento e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Le attività di prevenzione incendi prevedono, tra l'altro:

- l'elaborazione di norme;
- il rilascio di atti di autorizzazione, comunque denominati, attestanti la conformità alla normativa di prevenzione incendi di attività e costruzioni civili, industriali, artigianali e commerciali e di impianti, prodotti, materiali e apparecchiature;
- la partecipazione all'attività normativa nell'ambito dell'Unione europea e delle organizzazioni internazionali e alla relativa attività di recepimento in ambito nazionale;
- le attività di formazione, di addestramento, di aggiornamento e le relative attestazioni di idoneità.

Le norme tecniche di prevenzione incendi sono adottate con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con i Ministri interessati, sentito il Comitato tecnico-scientifico per la prevenzione incendi (art. 15, c. 1).

Le norme tecniche di prevenzione incendi sono fondate su presupposti tecnico-scientifici generali in relazione alle situazioni da prevenire e specificano le misure, i provvedimenti e gli accorgimenti operativi intesi a ridurre le probabilità dell'insorgere degli incendi (misure di prevenzione), nonché le misure, i provvedimenti e gli accorgimenti operativi intesi a limitare le conseguenze dell'incendio (misure di protezione) attraverso

¹ G.U. n. 80 del 5/04/2003 – Suppl. Ord. n. 83.

² G.U. n. 144 del 23/06/2017.

³ G.U. n. 258 del 6/11/2018 – Suppl. Ord. n. 52.

sistemi, dispositivi e caratteristiche costruttive, sistemi per le vie di esodo di emergenza, dispositivi, impianti, distanziamenti e compartimentazioni.

2. Il D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151

La necessità, rilevata a livello europeo, di coniugare l'esigenza primaria di tutela della pubblica incolumità, funzione di preminente interesse pubblico, con i principi generali dell'attività amministrativa: economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza, fissati per il nostro Paese dalla «*Legge sul procedimento amministrativo*» n. 241 del 7 agosto 1990, ha condotto, nel settore della prevenzione incendi, all'emanazione del D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, concernente «*Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122*»⁴.

L'obiettivo della semplificazione del Procedimento è stato raggiunto attraverso l'applicazione del principio di proporzionalità dell'azione amministrativa, che ha portato alla suddivisione delle attività soggette ai controlli dei Vigili del fuoco, nelle tre fasce di categoria A, B e C, al fine di modulare gli adempimenti di prevenzione incendi richiesti. L'obiettivo di assicurare tempi rapidi per l'avvio delle attività produttive, senza ridurre nel contempo il livello di sicurezza necessario, è invece stato conseguito attraverso il principio di sussidiarietà, che ha comportato il trasferimento di parte dei controlli, che venivano precedentemente effettuati dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ai tecnici abilitati che ora devono asseverare la conformità delle attività soggette, alle norme e ai requisiti di Prevenzione Incendi e di Sicurezza Antincendio richiesti.

Il percorso virtuoso, intrapreso con il D.P.R. n. 151/2011, fondamentale provvedimento di carattere regolamentare, ha poi trovato il suo completamento nel progetto Codice di Prevenzione Incendi, strumento tecnico attraverso cui è stato perseguito l'obiettivo di economicità, imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa.

3. Il progetto Codice di Prevenzione Incendi (D.M. 3 agosto 2015)

Il Codice di Prevenzione Incendi rappresenta un piano ambizioso, un'idea potente: l'elaborazione di uno strumento unico, in grado di contenere, in maniera organica, tutte le norme di prevenzione incendi esistenti, capace oltre che di confrontarsi con l'Europa, i nuovi concetti e gli standard di sicurezza internazionali richiesti, anche di aggiornarsi dinamicamente alle moderne tecnologie e ai nuovi prodotti, nonché all'evoluzione della visione «*politica*» della sicurezza, concetto mutevole, legato alla cronaca, agli accadimenti, all'opinione pubblica, ai *media*, e alle occorrenze del Paese reale.

Per quanto riguarda la prevenzione incendi, le esigenze che si manifestano e che attivano confronti e discussioni sui tavoli tecnici, dopo che la componente politica ha sollecitato l'azione, sono state spesso correlate a tragici avvenimenti, a ciò che in gergo aeronautico viene definito «*blood priority*», dai gravissimi incendi del Palazzo di Todi

GLOSSARIO TERMINI E DEFINIZIONI

Al fine di orientare convenientemente il lettore e rendere più rapido ed efficace lo studio dell'argomento, si è ritenuto utile riportare i termini e le definizioni maggiormente significativi che verranno utilizzati, tratti dal Codice.

Al fine del rapido rintracciamento verrà aggiunto al fianco di ciascuna definizione il riferimento alla norma e al paragrafo relativo.

Quando si è ritenuto opportuno integrare la definizione della misura antincendio, con le caratteristiche richieste, riportate nel Codice, si è provveduto a citare entrambi i riferimenti.

A

- **Affollamento** (D.M. 3/08/2015; G.1.9, c. 5): numero massimo ipotizzabile di occupanti.
- **Ambito** (D.M. 3/08/2015; G.1.7, c. 8): porzione delimitata dell'attività avente la caratteristica o la qualità descritta nella specifica misura.

Nota – L'ambito può riferirsi all'intera attività o a parte di essa. Ad esempio: piano, compartimento, opera da costruzione, area a rischio specifico, area all'aperto, area sotto tettoia.

- **Aree a rischio specifico** (D.M. 3/08/2015; G.1.16, c. 1): ambito dell'attività caratterizzato da rischio di incendio sostanzialmente differente rispetto a quello tipico dell'attività.

Nota – L'individuazione delle aree a rischio specifico è effettuata dal progettista secondo i criteri del capitolo V.1 oppure è riportata nelle Regole tecniche verticali.

- **Area di influenza** di un elemento (D.M. 3/08/2015; G.1.7, c. 16): area i cui confini sono ottenuti dalla traslazione (*offset*) su un piano di riferimento dei confini dell'elemento ad una distanza detta raggio di influenza r_{offset} .
- **Ascensore antincendio** (D.M. 3/08/2015; G.1.20, c. 1): ascensore installato principalmente per uso degli occupanti, munito di ulteriori protezioni, comandi e segnalazioni che lo rendono in grado di essere impiegato, sotto il controllo delle squadre di soccorso, anche in caso di incendio.

Nota – Ad esempio, l'ascensore antincendio può essere impiegato, anche in caso di incendio, per l'evacuazione assistita di occupanti con ridotte o impedito capacità motorie.

- **Ascensore di soccorso** (D.M. 3/08/2015; G.1.20, c. 2): ascensore utilizzabile in caso di incendio, installato esclusivamente per il trasporto delle attrezzature di servizio antincendio ed, eventualmente, per l'evacuazione degli occupanti.
- **Atrio protetto** (D.M. 3/08/2015; G.1.20, c. 3): compartimento protetto dall'incendio che fornisce un accesso protetto dall'area di utilizzo dell'edificio verso gli ascensori antincendio.

C

- **Capacità di compartimentazione in caso d'incendio** (D.M. 3/08/2015; G.1.12, c. 3): attitudine di un elemento costruttivo a conservare, sotto l'azione del fuoco, un sufficiente isolamento termico ed una sufficiente tenuta ai fumi e ai gas caldi della combustione, nonché tutte le altre prestazioni se richieste.
- **Carico di incendio** (D.M. 3/08/2015; G.1.12, c. 4): potenziale termico netto della totalità dei materiali combustibili contenuti in uno spazio, corretto in base ai parametri indicativi della partecipazione alla combustione dei singoli materiali. Limitatamente agli elementi strutturali di legno, è possibile considerarne il contributo tenendo conto del fatto che gli stessi devono altresì garantire la conseguente resistenza al fuoco. Tale contributo deve essere determinato tramite consolidati criteri di interpretazione del fenomeno. Il carico di incendio è espresso in MJ; convenzionalmente 1 MJ è assunto pari all'energia sviluppata da 0,057 kg di legna equivalente.
- **Carico d'incendio specifico (q_f)** (D.M. 3/08/2015; G.1.12, c. 5): carico di incendio riferito all'unità di superficie lorda di piano, espresso in MJ/m².
- **Carico d'incendio specifico di progetto (q_{fd})** (D.M. 3/08/2015; G.1.12, c. 6): carico d'incendio specifico corretto in base ai parametri indicatori del rischio di incendio del compartimento e dei fattori relativi alle misure di protezione in esso presenti.
- **Classe di reazione al fuoco** (D.M. 3/08/2015; G.1.13, c. 2): grado di partecipazione di un materiale (o di un prodotto) al fuoco al quale è stato sottoposto; viene attribuita a seguito di prove normalizzate tramite cui valutare specifici parametri o caratteristiche, che concorrono a determinarne il grado di partecipazione all'incendio.
- **Classe di resistenza al fuoco** (D.M. 3/08/2015; G.1.12, c. 7): intervallo di tempo espresso in minuti, definito in base al carico di incendio specifico di progetto, durante il quale il compartimento antincendio garantisce la resistenza al fuoco. È riferita ad una curva di incendio nominale.
- **Colonna a secco** (D.M. 3/08/2015; G.1.15, c. 1): installazione di lotta contro l'incendio ad uso dei Vigili del fuoco, realizzata con una tubazione rigida metallica, che percorre verticalmente le opere da costruzione, di norma all'interno di ciascuna via d'esodo verticale.
- **Compartimento antincendio** (D.M. 3/08/2015; G.1.8, c. 3): parte dell'opera da costruzione organizzata per rispondere alle esigenze della sicurezza in caso di incendio e delimitata da prodotti o elementi costruttivi idonei a garantire, sotto l'azione del fuoco e per un dato intervallo di tempo, la resistenza al fuoco. Qualora non sia prevista al-

V.15. ATTIVITÀ DI INTRATTENIMENTO E DI SPETTACOLO A CARATTERE PUBBLICO

GUIDA E COMMENTARIO

Segue il testo della RTV con i relativi commenti, guida e approfondimenti.

V.15.1. Campo di applicazione

1. La presente regola tecnica verticale reca disposizioni di prevenzione incendi riguardanti le attività di intrattenimento e di spettacolo in genere, a carattere pubblico, svolte al chiuso o all'aperto, anche a carattere temporaneo.

2. Sono esclusi dal campo di applicazione della regola tecnica:

- a) i luoghi non delimitati;
- b) gli esercizi pubblici dove sono impiegati strumenti musicali o apparecchi musicali, in assenza di attività danzanti o di spazi ed allestimenti specifici per gli avventori;

Nota - Ad esempio bar o ristoranti con esibizioni musicali, con musica diffusa, con apparecchi karaoke, ..., privi di spazi ed allestimenti dedicati agli avventori per assistere alle rappresentazioni o per danzare. ...

- c) attrazioni di spettacolo viaggiante di cui alla legge 18 marzo 1968 n. 337, per cui si applica la normativa vigente.

Commento: in questo paragrafo viene chiaramente definito il campo di applicazione del decreto, che sostanzialmente corrisponde a quello del D.M. 19 agosto 1996, andando ad escludere:

- i luoghi non delimitati, che non possono essere considerati come locali, per i quali si farà riferimento alla Circolare n. 11001/1/110(10) del 18 luglio 2018 avente per oggetto: «*Modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche - Direttiva*»;
- i pubblici esercizi anche se siano previsti intrattenimenti musicali, in assenza di attività danzanti o di spazi ed allestimenti specifici per gli avventori, per i quali si può fare riferimento al D.M. 3 settembre 2021, recante «*Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81*», c.d. "decreto Minicodice", nel caso possano essere classificati come luoghi di lavoro a basso rischio d'incendio ai sensi del

punto 1, c. 2, dell'allegato I del decreto, ovvero con affollamento complessivo ≤ 100 occupanti; con superficie lorda complessiva $\leq 1000 \text{ m}^2$; con piani situati a quota compresa tra -5 m e 24 m ; ove non si detengono o trattano materiali combustibili in quantità significative, tali da comportare un carico d'incendio specifico $q_f > 900 \text{ MJ/m}^2$;

- le attrazioni di spettacolo viaggiante per i quali trova applicazione il D.M. 18 maggio 2007, recante «*Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante*», come integrato dal D.M. 13 dicembre 2012.

La V.15 trova applicazione anche alle attività temporanee, comprese le manifestazioni occasionali, svolte all'interno delle grandi arene sportive, pur non costituenti attività soggette a controllo dei Vigili del fuoco, ai sensi del D.P.R. n. 151/2011, andando a costituire una guida per i progettisti e gli organizzatori a sostegno delle valutazioni da eseguire in ordine alla *safety*.

Non vengono invece trattati gli impianti sportivi in cui si svolgono manifestazioni regolamentate dal C.O.N.I. che pongono spesso importanti problematiche di *security* e di gestione della folla (*crowd management*), comuni alle grandi manifestazioni musicali, specie quelle estive.

Il campo di applicazione della V.15 è dunque riferito alle attività 65 del D.P.R. n. 151/2011, con esclusione degli impianti e centri sportivi e delle palestre, sia di nuova realizzazione che esistenti, nel caso di modifiche.

Nel caso si dovessero progettare attività di pubblico spettacolo in locali con meno di 100 persone complessivamente presenti, si dovrà invece fare necessariamente riferimento al Titolo XI del D.M. 19 agosto 1996, per quanto indicato all'art. 3, c. 1, del D.M. 3 settembre 2021, c.d. "decreto *Minicodice*".

L'applicazione del Codice di prevenzione incendi e le RTV ad esso collegate, non prevedono livelli di sicurezza differenti fra le attività nuove e quelle già in esercizio, quindi la strategia antincendio e le misure di sicurezza individuate non devono tener conto della preesistenza dell'attività all'emanazione della norma e alla sua entrata in vigore, pertanto, gli interventi di modifica, o di ampliamento, di locali di pubblico spettacolo esistenti, possono essere progettati applicando il D.M. 18 ottobre 2019 (RTO) integrato dal D.M. 22 dicembre 2022 (V.15), a condizione che le misure di sicurezza antincendio esistenti, nella parte dell'attività non interessata dall'intervento, siano compatibili con gli interventi da realizzare o, in alternativa, è consentito applicare le disposizioni del Codice all'intera attività secondo le indicazioni dell'art. 2, cc. 3 e 4, del D.M. 3 agosto 2015 come modificato dal D.M. 12 aprile 2019.

V.15.2. Definizioni

1. Attività di intrattenimento e di spettacolo: attività destinate a intrattenimenti e attrazioni a carattere pubblico soggette alla disciplina del regio decreto 18 giugno 1931 n. 773.

Nota – Ad esempio, attività quali la danza (es. sale da ballo, discoteche, ...), i concerti, gli spettacoli vari in esercizi pubblici con aree o spazi specifici per gli spettatori, i locali in cui sono allestite le attrazioni di spettacolo viaggiante, le sale giochi, le agenzie di scommesse, le sale bingo, le rappresentazioni teatrali (es. spettacoli lirici, drammatici, coreografici, di rivista e varietà, ...), le conferenze, i congressi, le proiezioni cinematografiche (es. teatri, cinema-teatri, auditorium, sale convegno, cinematografati, teatri di posa per riprese cinematografiche o televisive con presenza di pubblico, ...).

2. Complessi multifunzionali: attività comprendenti ambiti di intrattenimento e di spettacolo ed ulteriori ambiti con attività diverse, caratterizzati da organicità funzionale, anche afferenti a diversi soggetti responsabili.

Nota – Ad esempio: attività quali cinema, auditorium, sale convegni, ..., inseriti in centri commerciali o poli fieristici.

3. Sala: ambito dell'attività destinato agli spettatori o agli avventori per assistere o partecipare a intrattenimenti o spettacoli vari.

4. Scena: ambito dell'attività destinato alla rappresentazione di spettacoli; la scena comprende il palcoscenico, gli scenari, le ulteriori attrezzature e gli allestimenti necessari all'effettuazione di rappresentazioni teatrali e di spettacoli in genere. In relazione all'ubicazione, la scena può essere:

- a) di tipo separato dalla sala, quando è separata dalla sala e dai locali di servizio e retropalco con elementi resistenti al fuoco, ad eccezione del boccascena, per il quale è ammessa la comunicazione diretta con la sala;
- b) di tipo integrato nella sala, quando costituisce un unico ambito con la sala.

Nota – L'ambito costituito da sala e scena integrata è unico ai fini della determinazione delle misure antincendio.

5. Deposito di servizio alla scena: locale destinato agli scenari e le attrezzature per lo spettacolo in programmazione.

Commento: rispetto alle numerose definizioni presenti nel D.M. 19 agosto 1996, norma tradizionale prescrittiva (auditori e sale convegno, cinema-teatri, cinematografati, circhi, locali di trattenimento, locali multiuso, luoghi all'aperto, spettacoli viaggianti e parchi di divertimenti, teatri, teatri tenda), le attività di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico sono state accorpate in un evidente intento di semplificazione della norma.

V.15 tiene conto delle esigenze moderne dello spettacolo, che definisce e dunque ammette attività di intrattenimento al pubblico, all'interno di complessi multifunzionali, quali potrebbero essere centri commerciali o poli fieristici, se ad essi organicamente funzionali, anche condotte da soggetti diversi, eventi sempre più diffusi, che ora possono essere finalmente programmati. Nel D.M. 19 agosto 1996, i complessi multisala invece, sono fortemente contrastati ed è quindi necessario ricorrere all'istituto della deroga con conseguente appesantimento del procedimen-

to autorizzativo e ritardo nell'avvio dell'attività, oppure vengono imposte pesanti limitazioni d'esercizio sul carattere dell'intrattenimento (non deve poter essere considerato spettacolo) che puntualmente vengono disattese.

V.15.3. Classificazioni

1. Ai fini della presente regola tecnica, le attività sono classificate come segue:

a) in relazione al numero di occupanti n :

- **OA:** $n \leq 200$;
- **OB:** $200 < n \leq 1000$;
- **OC:** $1000 < n \leq 5000$;
- **OD:** $n > 5000$.

Nota - Il numero degli occupanti (es. spettatori, avventori, addetti, artisti, tecnici, ...) è in genere superiore alla capienza, parametro utilizzato ai fini amministrativi o autorizzativi per definire il numero di spettatori.

Nota - Si veda anche il comma 4 per la classificazione in relazione al numero degli occupanti.

b) in relazione alla quota dei piani h accessibili al pubblico:

- **HA:** $-1 \text{ m} \leq h \leq 6 \text{ m}$;
- **HB:** $-5 \text{ m} \leq h \leq 12 \text{ m}$;
- **HC:** $-10 \text{ m} \leq h \leq 24 \text{ m}$;
- **HD:** tutti gli altri casi non rientranti nella classificazione precedente.

Nota - Si evidenzia che la tabella V.15-2 può essere utilizzata per le limitazioni delle quote dei piani accessibili al pubblico.

Nota - Per ambiti con più piani (es. tribune, gradinate, ...), si considera la quota più sfavorevole dei piani accessibili al pubblico.

2. Le aree dell'attività sono classificate come segue:

- **TA1:** ambiti non aperti al pubblico adibiti a sale prove o camerini, di superficie $> 100 \text{ m}^2$;
- **TA2:** ambiti non aperti al pubblico adibiti a camerini o servizi, comunicanti direttamente con la scena, di superficie complessiva $> 50 \text{ m}^2$;

Nota - Ai fini della classificazione TA2 devono essere sommate le superfici dei camerini e dei locali servizi direttamente comunicanti con la scena, anche se posti distanziati e di singola superficie $\leq 50 \text{ m}^2$.

- **TA3:** ambiti non aperti al pubblico adibiti ad uffici o servizi, di superficie $> 200 \text{ m}^2$;
- **T01:** ambiti al chiuso ed accessibili al pubblico;
- **T02:** ambiti, comprensivi delle relative vie d'esodo, all'aperto ed accessibili al pubblico;

Nota - Le attività all'aperto sono definite al capitolo G.1.

CONTENUTI E ATTIVAZIONE DELLA WEBAPP

Contenuti della WebApp

- **Normativa e giurisprudenza** in materia di prevenzione incendi.
- **Modulistica di Prevenzione Incendi** dei Vigili del fuoco:
 - MOD. PIN 1-2023 VALUTAZIONE PROGETTO
 - MOD. PIN 1-2023 VALUTAZIONE PROGETTO - Pratiche PNRR-PNC-ZES
 - MOD. PIN 2-2023 SCIA
 - MOD. PIN 2.1-2018 ASSEVERAZIONE
 - MOD. PIN 2.2-2023 CERT. REI
 - MOD. PIN 2.3-2018 DICH. PROD.
 - MOD. PIN 2.4-2018 DICH. IMP.
 - MOD. PIN 2.5-2018 CERT. IMP.
 - MOD. PIN 2.6-2018 DICHIARAZIONE NON AGGRAVIO RISCHIO
 - MOD. PIN 2 GPL-2018 SCIA
 - MOD. PIN 2.1 GPL-2018 ATTESTAZIONE
 - MOD. PIN 2.7 GPL DICHIARAZIONE DI INSTALLAZIONE
 - DICHIARAZIONE DI RISPONDEZZA
 - MOD. PIN 3-2023 RINNOVO PERIODICO
 - MOD. PIN 3.1-2014 ASSEVERAZIONE PER RINNOVO
 - MOD. PIN 3 GPL-2018 RINNOVO PERIODICO
 - MOD. PIN 3.1 GPL-2018 DICHIARAZIONE PER RINNOVO
 - MOD. PIN 4-2023 DEROGA
 - MOD. PIN 5-2023 RICHIESTA N.O.F.
 - MOD. PIN 6-2018 RICHIESTA VERIFICA IN CORSO D'OPERA
 - MOD. PIN 7-2018 VOLTURA
 - Richiesta di omologazione di porte resistenti al fuoco
 - Richiesta di benessere per i sipari di sicurezza
 - Autorizzazione dei laboratori di prova ai sensi del D.M. 26 marzo 1985
 - Richiesta omologazione estintori portatili
 - Rinnovo omologazione estintori portatili
 - Certificato di prova estintori portatili
 - Rapporto di prova estintori portatili
- **Glossario** dei termini e delle definizioni.

Requisiti hardware e software

- Dispositivi con MS Windows, Mac OS X, Linux, iOS o Android;
- Accesso ad internet e browser web con Javascript attivo;
- Software per la gestione di documenti Office e PDF.

Attivazione della WebApp

- Accedere al **Profilo utente Grafill** oppure crearne uno su **www.grafill.it**;
- Cliccare sul pulsante **[G-CLOUD]**;
- Cliccare sul pulsante **[Vai alla WebApp]** a fianco del prodotto acquistato;
- Fare il *login* usando le stesse credenziali di accesso al **Profilo utente Grafill**;
- Per **accedere alla WebApp** cliccare sulla copertina del libro presente nello scaffale **Le mie App**.

